REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI | BARI, 6 OTTOBRE 2010 | N. **154**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1924
Cont. 11226/02/SI - BETON SALENTO c/ Regione Puglia. Acquiescenza sentenza del Tribunale di Lecce n.520/2010.
Pag. 27143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1932
Cont. 1165/010/CA. Tar Bari. Ecoter srl c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.
Pag. 27143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1933
Cont. 58/06/GA - Corte di Appello Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/ Troiano Pasquale. - Appello avviso sentenza n. 7511/10 del Giudice del Lavoro di Bari. - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vittorio Triggiani, legale esterno.
Pag. 27144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1935
Cont. 876/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Dellino Donato altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico Prof. Avv. Nicola Colaianni e Avv. Mariangela Rosato.
Pag. 27146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1936
Cont. 1136/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Soc. Anthea Hospital S.r.l.c/ Azienda Sanitaria Locale di Bari ASL BA - Proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello proposto dalla ASL BA avverso ordinanza cautelare n. 125/10 del 24.06.2010 emessa dal T.A.R. Puglia-Bari e ratifica incarico avvocato interno Anna Bucci.
Pag. 27147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1937
Cont. 1137/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Soc. Anthea Hospital S.r.l.c/ Azienda Sanitaria Locale di Bari ASL BA - Proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello proposto dalla ASL BA avverso ordinanza cautelare n. 179/10 del 24.06.2010 emessa dal T.A.R. Puglia-Bari e ratifica incarico avvocato interno Anna Bucci.
Pag. 27149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1945
Cont. 464/10/AL. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensori legali interni, avv. Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.
Pag. 27152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1946
Cont. 464/10/AL. Consiglio di Stato - Roma -. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Costituzione dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello promosso dalla Coop. Estense avverso l'ordinanza cautelare n. 484/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, Avv.ti Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.
Pag. 27153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1947
Cont. 606/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. LISI Giuseppe / Regione Puglia - Comune di Taranto e SUAP di Taranto. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1948
Cont. 607/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. DILENA Rocco / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1949
Cont. 798/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. SANTORO Pietro e SANTORO Laura / Regione Puglia - Comune di Erchie. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1950
Cont. 837/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. COMUNE di MELPIGNANO / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1951
Cont. 892/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. VALENTE Giuseppe e GALLONE Fontana / Regione Puglia - Comune di Ceglie Messapica. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1952
Cont. n. 1033/10/BU: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Società Energie Rinnovabili 1 S.p.a. / Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 27160

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1953
Cont. 779/10/SH - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. - Ricorso Società Semplice Agricola Maria Giuliana, Francesca e Paola D'Atri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legale interno Avv. Adriana Shiroka.
Pag. 27161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1954
Cont. 58/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Sorgenia Minervino S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1955
Cont. 502/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Ministero della Difesa c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1956
Cont.725/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Triolo 1 c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1957
Cont. 740/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Società SEA S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1958
Cont. 741/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Società SEA S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1959
Cont. 625/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Regione Puglia c / Provincia di Foggia. Autorizzazione ad impugnare. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1960
Cont. 938/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Regione Puglia c/ Ministero dell'Ambiente. Autorizzazione ad impugnare. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1961
Cont. 377/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Società Ecolevante S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1962
Cont. 927/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce. - Ditta Castelli s.r.l. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1963
Cont. 720/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce. Castelli s.r.l. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.
Pag. 27172

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1924

Cont. 11226/02/SI - BETON SALENTO c/ Regione Puglia. Acquiescenza sentenza del Tribunale di Lecce n.520/2010.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.520/2010 il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso in opposizione presentato dalla Beton Salento s.r.l. annullando l'ordinanza ingiunzione, emessa da questa Regione il 20.6.2002, di pagamento della somma di € 62.340,76 a seguito di decadenza dal contributo agevolato per alloggi non venduti nel termine di legge.

Il Servizio Politiche Abitative con nota prot. AOO_080140720100003443 ha ritenuto la sentenza sufficientemente motivata e non ha ravvisato la necessità di proporre impugnazione. L'Avvocatura condivide tale orientamento.

Tanto premesso, ravvisata la carenza di interesse diretto per l'Amministrazione ad impugnare, si propone che la Giunta regionale deliberi l'acquiescenza alla sentenza n. 520/2010 pronunciata dal Tribunale di Lecce.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n,3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di prestare acquiescenza alla sentenza n.520/2010 pronunciata dal Tribunale di Lecce per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1932

Cont. 1165/010/CA. Tar Bari. Ecoter srl c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al Tar Bari, ritualmente notificato, la ECOTER s.r.l. nella qualità di mandataria e di mandante del costituendo raggruppamento Ecoter-Esa, ha chiesto l'annullamento, previa

sospensiva, della determinazione, non comunicata formalmente alle ricorrenti, con la quale la stazione appaltante ha escluso gli stessi dalla gara di appalto indetta dalla Regione Puglia il 26.3.2010 ed avente ad oggetto la prestazione di servizi di valutazione del programma di sviluppo rurale della Puglia 2007/2013, nonchè di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente inclusa l'aggiudicazione non direttamente conosciuta della gara alla società Ecosfera.

- Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, con proprio provvedimento urgente, del 30/7/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella, nato a Bari il 27.3.71 ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197-Cod. Fisc: PRS SBN 71C27 A662B (codice U.P.B. 1.3.1).
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 3.500.000,00; Settore di Spesa: Affari Generali).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di € 25.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) e per la restante parte con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1933

Cont. 58/06/GA - Corte di Appello Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/ Troiano Pasquale. - Appello avviso sentenza n. 7511/10 del Giudice del Lavoro di Bari. - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vittorio Triggiani, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dipendente regionale Pasquale Troiano, attualmente inquadrato nella cat. D5, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari la condanna della R.P. al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 22.588,82= a titolo di differenze retributive maturate a far data dal mese di giugno 1999 al mese di febbraio 2005, oltre interessi legali.
- Il Giudice adito con sentenza n. 7511/10, accogliendo le tesi difensive del legale di controparte, ha accolto il ricorso condannando la Regione Puglia al pagamento di € 15943,82 a titolo di differenze retributive oltre interessi e spese di giudizio.
- Considerato l'interesse della Regione ad ottenere la riforma della citata sentenza, si ritiene necessario proporre gravame avverso la stessa.

Pertanto,il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 05/08/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: € 22.588,82; Settore di Spesa: Personale e Organizzazione);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n.5711/10.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile spesa di € 2.849,02 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto di € 1.000,00 con le disponibilità sul capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità sul capitolo 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la sent. n. 7511/10 del Giudice del Lavoro di Bari, a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1935

Cont. 876/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Dellino Donato altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico Prof. Avv. Nicola Colaianni e Avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 7/06/2010, il Dott. Donato Dellino, unitamente ad altri medici ha richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
  - deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 15.03.2010 (pubblicata sul BURP n. 61 del 7.4.2010) nella parte in cui al punto 4.1.4 "il potenziamento del percorso di nascita" prevede che siano assegnati ai Consultori risorse in modo da consentire di integrare la dotazione organica di personale di n. 1 medico ginecologo "non obiettore", n. 2 ostetriche "non obiettrici"per ASL (4 Ostetriche per ASL BA) e di dotare di N. 1 Medico Ginecologo non obiettore e 1 Ostetrica non obiettrice i Consultori Interdistrettuali dedicati alla popolazione migrante - 7 nella Regione; -ove necessario, Piano Attuativo Locale adottato dall'ASL BA nei limiti in cui impedisce l'accesso ai Consultori di medici ginecologi obiettori;
  - ove necessario, deliberazione presupposta della Giunta Regionale n. 405 del 17.3.2009 nella misura in cui individua quale obiettivo 2 il "progressivo riposizionamento del personale sanitario che solleva obiezione di coscienza";
  - nota prot. n. 242 dell'8.4.2010 denominata "Pubblicazione Turni Vacanti" 1° trimestre 2010 effettuata dal Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali Interni della Regione Puglia - Bari nella misura in cui, sotto il paragrafo "Ostetricia-Ginecologia" con riferimento ai punti 18) ASL BA n. 38 ore sett/li DSS n. 2 di Corato e 19) ASL BA n. 38 ore sett./li DSS n. 14 Putignano specifica: "Si richiedono specialisti non obiettori do coscienza per attività consultoriali dei Comuni del DSS n. 2 e del DSS n. 14;
  - tutti gli atti comunque connessi, preordinati e conseguenti ancorchè non conosciuti.

- con nota prot. AOO/152/12193/4 del 7/07/2010, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 12.7.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Nicola Colaianni e all'Avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria;
Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del Prof. Avv. Nicola Colaianni e dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1936

Cont. 1136/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Soc. Anthea Hospital S.r.l.c/ Azienda Sanitaria Locale di Bari ASL BA - Proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello proposto dalla ASL BA avverso ordinanza cautelare n. 125/10 del 24.06.2010 emessa dal T.A.R. Puglia-Bari e ratifica incarico avvocato interno Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/03/2010, la società Anthea Hospital S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, i seguenti atti:
  a) determinazione della ASL BA n.4230 del 14.12.2009, avente ad oggetto "ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente accreditata Anthea Hospital srl di Bari";
  b) genericamente, ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ed in specie (per quanto in maniera generica) ogni altro provvedimento con cui la ASL BA abbia stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione dell'asserito saldo relativo alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2008 ed esercizi precedenti, anche in quanto disposti in difformità di quanto stabilito dall'art.17 della L.R. n.26 del 2006 e s.m.i..

La ricorrente inoltre ha domandato, a mezzo dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, che in sede di giurisdizione esclusiva l'adito giudice territoriale volesse:

a) accertare e dichiarare il preteso diritto della Soc.Anthea Hospital srl di vedere remunerate le prestazioni di ricovero, erogate in regime di accreditamento istituzionale, nel rispetto delle disposizioni (asserite) imperative inderogabili di cui all'art. 17 della L.R. n.26 del 2006, ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla delib. G.R. n.813 del 2006 (recante accordo Regione-Soc.Anthea Hospital), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17 bis del D.Lgs. n.502 del 1992, nonchè dalla vigente normativa regionale (L.R. n.25 del 2006 e L.R. n.23 del 2008) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente piano di riordino ospedaliero (delib. G.R. n.1087 del 2002) - su cui riposa la predetta D.G.R. n.813 del 2006 - che definisce come "obbligatoria" la

predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

b) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell' Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere, quantomeno per l'anno 2008, un **tetto di spesa** invalicabile di € 33.000.000 per prestazioni relative a residenti della Puglia, importo quantificato e confermato nel Verbale congiunto 9 Aprile 2009 della stessa ASL BA, a conclusione di un complesso procedimento di verifica tecnico-giuridica avviatosi nel Luglio 2008;

c) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell'Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere la corretta applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 26/06 -con conseguente determinazione del *"valore soglia"* (c.d. "montante") nella misura di € 26.400.000, corrispondente all'80% del predetto tetto invalicabile pari ad € 33.000.000 - e, pertanto, che nella fascia, economicamente pari ad € 6.600.000, compresa tra il valore soglia ed il tetto invalicabile, le regressioni, rispetto ai corrispettivi tariffari di cui all'art. 16 della LR 26/06 (ndr, per Anthea Hospital, di "Classe A"), siano limitate alla misura del 7% (ex DGR 95/08);

d) accertare e dichiarare il diritto di Anthea Hospital di vedere decurtate, con le regressioni di cui all'art. 17, co. 3 della LR.14/04 (che prevede un "taglio" del 75% della tariffa prevista per la remunerazione dei DRGs prodotti), esclusivamente le prestazioni di ricovero erogate oltre il predetto limite di € 33.000.000;

e) per la consequenziale declaratoria di nullità o, comunque, per l'annullamento, del contratto 2008 -unilateralmente predisposto e sostanzialmente imposto dalla ASL BA, con riserva, sottoscritto dalla ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.8 *quinquies* del D.Lgs 502/92 e s.m.i. -nelle parti in cui lo stesso è stato predisposto in violazione, tra l'altro, delle predette norme imperative di cui, in particolare, all'art. 17 della L.R. n. 26/06;

f) per l' accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di Anthea Hospital -essendo stata compiuta dalla ASL, anche nell'esercizio 2007, come da Verbale del 9 Aprile 2009, la violazione delle predette norme imperative, nonché di quelle amministrative discendenti dalla programmazione regionale -di vedere riconosciuto l'obbligo in capo alla ASL BA di proporre idoneo accordo integrativo (o sostitutivo) così come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i., atto a sanare le predette violazioni e l'ingiusto e gravissimo danno pertanto patito dalla ricorrente; e così analogamente per l'esercizio 2006, in conformità alle modalità di cui al predetto art. 17 della L.R. 26/06, nonché alle disposizioni amministrative in materia di programmazione sanitaria, così come per tempo già notificato dalla ricorrente alla convenuta ASL BA con propria comunicazione prot. R211/DG/PVW/08 del 10 settembre 2008 ed annesso documento tecnico, individuato alla pag 7 della parte dispositiva del provvedimento n. 4230/09 della ASL BA impugnato, in cui si determina di *"liquidare e pagare, alla Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari...(..) l'importo complessivo di € 3.187.554,16., che rappresenta la liquidazione del conguaglio a titolo di saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 ....."fatte salve le determinazioni in ordine al "documento tecnico di qualificazione del procedimento per la definizione bonaria in materia di prestazioni in regime di AOI e di Accreditamento Istituzionale tra ASL BA ed ANTHEA", in materia della rimodulazione dei tetti di spesa di remunerazione per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed in attesa di conoscere gli esiti giurisdizionali, riguardante il ricorso proposto innanzi al TAR Puglia -con il quale la Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari, ha chiesto l'annullamento degli Atti procedurali, riguardante il tetto di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell'anno 2009";*

g) per l'accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di ANTHEA HOSPITAL, analogamente, di vedere le prestazioni rese a favore di pazienti di altre regioni remunerate conformemente alle previsioni di cui all'art. 20, co. 7 della LR 28/00, nella misura corrispondente alla TUC (Tariffa Unica Convenzionale) giusta deliberazione di G.R. 5-102001 n. 1392; ed, analogamente, analogo diritto per gli esercizi 2006 e 2007;

- il ricorso di primo grado non veniva notificato alla Regione Puglia che, pertanto, rimaneva estranea al giudizio dinanzi al TAR Puglia-Bari;

- discussa l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2010, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 125/2010, accoglieva la predetta istanza;

- la ASL BA proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso predetta ordinanza con atto del 1° luglio 2010;

- con comunicazione trasmessa all'Avvocatura regionale via e-mail il 15 luglio 2010, l'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore manifestava l'opportunità per la Regione di intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

- il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.7.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 125/2010 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Sede di Bari, di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1937

Cont. 1137/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Soc. Anthea Hospital S.r.l.c/ Azienda Sanitaria Locale di Bari ASL BA - Proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello proposto dalla ASL BA avverso ordinanza cautelare n. 179/10 del 24.06.2010 emessa dal T.A.R. Puglia-Bari e ratifica incarico avvocato interno Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/03/2010, la società Anthea Hospital S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, i seguenti atti:
  a) determinazione della ASL BA n.4230 del 14.12.2009, avente ad oggetto "ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente accreditata Anthea Hospital srl di Bari";
  b) genericamente, ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ed in specie (per quanto in maniera generica) ogni altro provvedimento con cui la ASL BA abbia stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione dell'asserito saldo relativo alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2008 ed esercizi precedenti, anche in quanto disposti in difformità di quanto stabilito dall'art.17 della L.R. n.26 del 2006 e s.m.i..

La ricorrente inoltre ha domandato, a mezzo dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, che in sede di giurisdizione esclusiva l'adito giudice territoriale volesse:

a) accertare e dichiarare il preteso diritto della Soc.Anthea Hospital srl di vedere remunerate le prestazioni di ricovero, erogate in regime di accreditamento istituzionale, nel rispetto delle disposizioni (asserite) imperative inderogabili di cui all'art.17 della L.R. n.26 del 2006, ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla delib. G.R. n.813 del 2006 (recante accordo Regione-Soc.Anthea Hospital), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17 bis del D.Lgs. n.502 del 1992, nonchè dalla vigente normativa regionale (L.R. n.25 del 2006 e L.R. n.23 del 2008) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente piano di riordino ospedaliero (delib. G.R. n.1087 del 2002) - su cui riposa la predetta D.G.R. n.813 del 2006 - che definisce come "obbligatoria" la predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

b) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell' Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere, quantomeno per l'anno 2008, un **tetto di spesa** invalicabile di € 33.000.000 per prestazioni relative a residenti della Puglia, importo quantificato e confermato nel Verbale congiunto 9 Aprile 2009 della stessa ASL BA, a conclusione di un complesso procedimento di verifica tecnico-giuridica avviatosi nel Luglio 2008;

c) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell'Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere la corretta applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 26/06 -con conseguente determinazione del *"valore soglia"* (c.d. "montante") nella misura di € 26.400.000, corrispondente all'80% del predetto tetto invalicabile pari ad € 33.000.000 -e, pertanto, che nella fascia, economicamente pari ad € 6.600.000, compresa tra il valore soglia ed il tetto invalicabile, le regressioni, rispetto ai corrispettivi tariffari di cui all'art. 16 della LR 26/06 (ndr, per Anthea Hospital, di "Classe A"), siano limitate alla misura del 7% (ex DGR 95/08);

d) accertare e dichiarare il diritto di Anthea Hospital di vedere decurtate, con le regressioni di cui all'art. 17, co. 3 della LR.14/04 (che prevede un "taglio" del 75% della tariffa prevista per la remunerazione dei DRGs prodotti), esclusivamente le prestazioni di ricovero erogate oltre il predetto limite di € 33.000.000;

e) per la consequenziale declaratoria di nullità o, comunque, per l'annullamento, del contratto 2008 -unilateralmente predisposto e sostanzialmente imposto dalla ASL BA, con riserva, sottoscritto dalla ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.8 *quinquies* del D.Lgs 502/92 e s.m.i. -nelle parti in cui lo stesso è stato predisposto in violazione, tra l'altro, delle predette norme imperative di cui, in particolare, all'art. 17 della L.R. n. 26/06;

f) per l' accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di Anthea Hospital -essendo stata compiuta dalla ASL, anche nell'esercizio 2007, come da Verbale del 9 Aprile 2009, la violazione delle predette norme imperative, nonché di quelle amministrative discendenti dalla programmazione regionale -di vedere riconosciuto

l'obbligo in capo alla ASL BA di proporre idoneo accordo integrativo (o sostitutivo) così come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i., atto a sanare le predette violazioni e l'ingiusto e gravissimo danno pertanto patito dalla ricorrente; e così analogamente per l'esercizio 2006, in conformità alle modalità di cui al predetto art. 17 della L.R. 26/06, nonché alle disposizioni amministrative in materia di programmazione sanitaria, così come per tempo già notificato dalla ricorrente alla convenuta ASL BA con propria comunicazione prot. R211/DG/PVW/08 del 10 settembre 2008 ed annesso documento tecnico, individuato alla pag 7 della parte dispositiva del provvedimento n. 4230/09 della ASL BA impugnato, in cui si determina di *"liquidare e pagare, alla Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari...(..) l'importo complessivo di € 3.187.554,16., che rappresenta la liquidazione del conguaglio a titolo di saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 ....."fatte salve le determinazioni in ordine al "documento tecnico di qualificazione del procedimento per la definizione bonaria in materia di prestazioni in regime di AOI e di Accreditamento Istituzionale tra ASL BA ed ANTHEA", in materia della rimodulazione dei tetti di spesa di remunerazione per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed in attesa di conoscere gli esiti giurisdizionali, riguardante il ricorso proposto innanzi al TAR Puglia -con il quale la Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari, ha chiesto l'annullamento degli Atti procedurali, riguardante il tetto di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell'anno 2009";*

g) per l'accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di ANTHEA HOSPITAL, analogamente, di vedere le prestazioni rese a favore di pazienti di altre regioni remunerate conformemente alle previsioni di cui all'art. 20, co. 7 della LR 28/00, nella misura corrispondente alla TUC (Tariffa Unica Convenzionale) giusta deliberazione di G.R. 5-102001 n. 1392; ed, analogamente, analogo diritto per gli esercizi 2006 e 2007;

- il ricorso di primo grado non veniva notificato alla Regione Puglia che, pertanto, rimaneva estranea al giudizio dinanzi al TAR Puglia-Bari;

- discussa l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2010, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 179/2010, accoglieva la predetta istanza;

- la ASL BA proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso predetta ordinanza con atto del 1° luglio 2010;

- con comunicazione trasmessa all'Avvocatura regionale via e-mail il 15 luglio 2010, l'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore manifestava l'opportunità per la Regione di intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

- il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.7.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Entew.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 179/2010 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Sede di Bari, di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1945

Cont. 464/10/AL. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensori legali interni, avv. Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 24/3/2010, la Coop.Estense, corrente in Modena, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del silenzio formatosi a seguito di comunicazione priva di data "novembre 2009" della Tricenter s.rl. pervenuta al Comune di Triggiano il 20/11/2009;

- Nel ricorso iscritto al n.565/2010 hanno spiegato ricorso incidentale la Tricenter s.r.l. e la Auchan s.p.a. chiedendo, a loro volta, l'annullamento - previa sospensione- dell'art. 20 del Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 7 del 28/4/2009, pubblicato sul BURP n.66 del 4/5/2009, e della relativa deliberazione di adozione della Giunta Regionale n.570 del 21/4/2009; della nota prot. n.5709 del 2/3/2010 del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori; della nota prot. n.5709 del 2/3/2010 del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori della nota prot. n.160/10374 del 19/4/2010 del Servizio Regionale Attività Economiche e Consumatori, avente ad oggetto "*Società Tricenter srl: Memoria ex art.10 L.241/90 del 12/3/2010. Nota Comune di Triggiano prot. n.107053 del 31/3/2010*", con la quale la Regione Puglia, sussistendo le condizioni previste dall'art. 27, comma 8, della L.R. n.11/2003 s.m.i., invita il Comune di Triggiano ad adottare gli atti di competenza al fine di ripristinare il rispetto della legge regionale;

- Data l'importanza dell'argomento e del provvedimento impugnato, con la nota del 14/5/2010 prot.Z45-1, il Servizio Attività Economiche - Consumatori, a mezzo del Dirigente, sig.dr. Trabace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 11/5/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Attività Economiche - Consumatori- Assessorato: Sviluppo Economico.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dagli Avvocati incaricati e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo degli avv.ti Marina Altamura e avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1946

Cont. 464/10/AL. Consiglio di Stato - Roma -. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Costituzione dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello promosso dalla Coop. Estense avverso l'ordinanza cautelare n. 484/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, Avv.ti Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ordinanza n.484 del 1°/7/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari- II Sezione, ha respinto la richiesta cautelare proposta dalla Coop. Estense contestualmente al ricorso del 24/3/2010, con cui si chiedeva l'annullamento previa sospensione del silenzio formatosi a seguito di comunicazione priva di data "novembre 2009" della Tricenter s.rl. pervenuta al Comune di Triggiano il 20/11/2009.

- La Coop. Estense ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/7/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Attività Economiche - Consumatori- Assessorato: Sviluppo Economico.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dagli Avvocati incaricati e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi e difendersi nel giudizio di appello promosso dalla Coop. Estense dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n.484 del 1°/7/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - II Sezione- a mezzo degli Avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1947

Cont. 606/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. LISI Giuseppe / Regione Puglia - Comune di Taranto e SUAP di Taranto. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 15/4/2010, notificato il 19 detti, il sig. Lisi Giuseppe ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, la nota prot. n.31550 del 25/2/2010, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Taranto ha sospeso i termini del procedimento in merito alla pratica edilizia prot. n.356/06 di cui all'istanza del 7/6/2006 finalizzata all' ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di una stazione di servizio di vendita di carburanti, e -tra gli altri- i verbali della Conferenza di Servizi tenutasi il 9/2/2010 presso l'Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, e della Conferenza di Servizi tenutasi il 30/6/2009 presso il SUAP di Taranto.

- Con nota prot. n.9139 del 24/5/2010 il Servizio Urbanistica Regionale -Ufficio Contenzioso- a mezzo del Dirigente, dr. Giuseppe Musicco, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 7/5/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1948

Cont. 607/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. DILENA Rocco / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 15/4/2010, notificato il 19 detti, il sig. Dilena Rocco ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, per l'annullamento, previa sospensione, la Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio- n. 3 del 14/1/2010, avente ad oggetto "Cont. n. 21387 Comune di Ginosa. Applicazione indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, all'art. 82 del D.P.R. n. 616/7 commi 1 e 2 ed all'art. 31 della L.R. n. 56/80" con cui è stata comminata la sanzione di € . 1.239,51.

- Con nota prot. n. 8904 del 21/5/2010 il Servizio Urbanistica Regionale a mezzo del Dirigente, ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/5/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento

sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1949

Cont. 798/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. SANTORO Pietro e SANTORO Laura / Regione Puglia - Comune di Erchie. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/5/2010, notificato il 19 detti, i sigg.ri Santoro Pietro e Santoro Laura hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n. 9 del 23/3/2010, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale; e la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 461 del 23/2/2010 avente ad oggetto recepimento delle determinazioni di adeguamento assunte dalla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11, co. 9, L.R. n. 20/2001- Controllo di compatibilità.

- Con nota prot. n.9870 del 16/6/2010 il Servizio Urbanistica Regionale a mezzo del Dirigente, ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 17/6/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1950

Cont. 837/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. COMUNE di MELPIGNANO / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 24/5/2010, notificato il 29 detti, il Comune di Melpignano ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, la determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 20 dell'8/2/2010, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione per la cava di pietra leccese sita in località "Aria" del Comune di Melpignano su suolo in catasto al fg.5 p.lle 102, 103 e 366, alla Ditta Palmieri Salvatore di Cursi; la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale n.16 del 3/3/2009 di rilascio alla Ditta Palmieri Salvatore dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.5.01 allegato 3 punto 3.01 del PUTT/P regionale; il verbale del Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE) n.19 relativo alla seduta del 22/12/2009 e relativa relazione istruttoria prot. n.8160 dell'11/12/2009.

- Con nota prot. n. 5369 del 17/6/2010 il Servizio Regionale Attività Estrattive Ufficio di Lecce a mezzo del Dirigente, ing. Angelo Lefons, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 7/6/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Attività Estrattive.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1951

Cont. 892/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. VALENTE Giuseppe e GALLONE Fontana / Regione Puglia - Comune di Ceglie Messapica. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 3/6/2010, notificato il 4 detti, i sigg.ri Valente Giuseppe e Gallone Fontana hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, la Delibera di Giunta Regionale n.1769 del 29/9/2009, pubblicata sul BURP n.161 del 14/10/2009, avente ad oggetto "Nomina Commissario ad acta su adozione PUG"; la Delibera di Giunta Regionale n.671 del 28/4/2009, pubblicata sul BURP n.82 del 9/6/2009, avente ad oggetto "Nomina Commissario ad acta per proposta di adozione del PUG"; il parere del Genio Civile di cui alla nota prot. n.26465 del 22/3/2010 Dirigente Servizio Regionale Lavori Pubblici U.C.-STP BR-LE-TA.

- Con nota prot. n. 11060 del 20/7/2010 il Servizio Urbanistica Regionale - Ufficio Contenzioso- a mezzo del Dirigente, dr. Giuseppe Musicco, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/7/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1952

Cont. n. 1033/10/BU: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Società Energie Rinnovabili 1 S.p.a. / Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 1°/7/2010, notificato in pari data, la SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI 1 (SER1) S.p.a., con sede in Roma alla Via Livenza n.6, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, la nota della Regione Puglia -Assessorato all'Assetto del Territorio- Servizio Urbanistica- Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, del 30/4/2010 prot. n.8190, avente ad oggetto "*Sdemanializzazione in sanatoria di terreni di demanio civico mutati di destinazione*" in relazione ad un impianto di energia eolica realizzato nel Comune di Sant'Agata di Puglia; nonchè la DGR n.959 del 29/6/2004 avente ad oggetto: "*S.Agata di Puglia (Fg). PUTT/P. art.5.04 NTA Attestazione di compatibilità Paesaggistica. Ditta Api Holding Spa. Loc.tà Serra del Vento e Taverna La Storta*"

- Data l'importanza della questione, il Servizio Urbanistica Regionale, tramite il suo Dirigente, ing. Nicola Giordano, con nota del 5/8/2010 prot. n.12188, ha rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a conferire mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile. Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale - Assessorato alla Qualità del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, conferendole all'uopo apposito mandato di rappresentanza e difesa;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1953

Cont. 779/10/SH - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. - Ricorso Società Semplice Agricola Maria Giuliana, Francesca e Paola D'Atri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legale interno Avv. Adriana Shiroka.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato in data 8.05.2010, la "Maria Giuliana, Francesca e Paola D'Atri" - Società Semplice Agricola - comproprietarie di una Azienda agricola sita in Agro di Lesina (FG) i cui terreni sono siti nei pressi dell'alveo del fiume Fortore, chiedevano, dinanzi il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, il risarcimento di tutti i danni subiti per l'esondazione del Fiume Fortore in data 78.3.2009 in occasione di precipitazioni piovose.

- Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito in data 3.08.2010 mandato di rappresentanza e difesa all' avv. Adriana Shiroka. "*Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia*".

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio-

nale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: € . 73.544,00; Settore di Spesa: Struttura Tecnica Prov.le di Foggia)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa a mezzo dell' avv. Adriana Shiroka;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1954

Cont. 58/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Sorgenia Minervino S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 7 gennaio 2010, la s.p.a. Sorgenia Minervino ricorreva al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento:
  - della nota 2 novembre 2009 n. 0012053 del Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS Servizio Ecologia area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità dell'Aria della Regione Puglia avente ad oggetto Parco Eolico in agro di Minervino Murge loc. Piana Padula;
  - se ed n quanto occorra della nota 11 luglio 2009 n. 8559 del Dirigente dell'Ufficio VIA VAS Servizio Ecologia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità dell'Aria della Regione Puglia, avente ad oggetto "*Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA della variante del progetto di impianto eolico nel Comune di Minervino Murge loc.tà Piana Padula, oggetto della determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 139 del 12.04.05*"
  - di ogni altro atto/provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso.

- Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 1415 del 5

febbraio 2010 ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 5/02/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1955

Cont. 502/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Ministero della Difesa c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 29 marzo 2010, il Ministero della Difesa, la Direzione Generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare, ricorrevano al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento:
  - della determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia n. 1 del 7 gennaio 2010 (BURP n. 18 del 28 gennaio 20101) avente ad oggetto "*Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica*

della potenza di 72,60 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell' impianto stesso da realizzarsi nel Comune di S. Marco in Lamis (FG) ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 387/2002, Società Renergy San Marco s.r.l. con sede in Milano";

- delle presupposte determinazioni del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 15 dell'11 gennaio 2008 (BURP n. 28 del 20 febbraio 2008), avente ad oggetto "*Legge Regionale n. 11/01- Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in agro di S. Marco in Lamis (FG) - Proponente: Renergy s.r.l.*" e n. 197 del 16 aprile 2009 (BURP n. 97 del 30 giugno 2009), avente ad oggetto *"L. R. n. 11/01 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 15 dell'11.01.08 avente ad oggetto la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di San Marco in Lamis (FG), proponente: Renergy s.r.l."*;
- della nota n. 13125 di prot. del 2/12/2009 della Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Industria - Industria Energetica;
- di ogni altro atto a essi presupposto, connesso o consequenziale, nei limiti di quanto esposto nei motivi di ricorso.

- Il Servizio Industria con nota prot. n. 6319 del 22 aprile 2010 ed il Servizio Ecologia con nota prot.n. 5821 del 22 aprile 2010 ravvisavano l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 22/04/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1956

Cont.725/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Triolo 1 c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 12 maggio 2010, la s.r.l. Triolo1 ricorreva al TAR Puglia sede di Bari per la condanna della Regione Puglia a provvedere sul silenzio formatosi per effetto del decorso dei termini previsti dall'art. 2 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss. mm. e ii. perché si pronunci sulla richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato dalla ricorrente; per la contestuale nomina di apposito Commissario *ad acta* che provveda in luogo della Regione Puglia, qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il termine, non superiore a trenta giorni, stabilito dal giudice.

- Il Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/05/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento

sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1957

Cont. 740/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Società SEA S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 14 maggio 2010, la S.p.A. SEA ricorreva al TAR Puglia sede di Bari per la condanna della Regione Puglia a provvedere sul silenzio serbato dall'Assessorato Ecologia - Servizio Ecologia - Ufficio VIA della Regione Puglia sull'istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta dalla Società con nota del 9 marzo 2009, in relazione alla realizzazione di un impianto eolico nel territorio del Comune di Lucera (FG) in località "Borgo S. Giusto", nonché per l'accertamento e declaratoria dell'obbligo dell'Assessorato Ecologia - Servizio Ecologia - Ufficio VIA di concludere il procedimento, relativo all'istanza avanzata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso.

- Il Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/06/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo con-

ferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1958

Cont. 741/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Società SEA S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 14 maggio 2010, la S.p.A. SEA ricorreva al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva: della nota del 16 aprile 2010, prot. n. 5516, con la quale l'Assessorato Ecologia - Sevizio Ecologia - Ufficio VIA della Regione Puglia, in riscontro ad un atto di diffida e messa in mora della medesima, ha comunicato alla Società che, con riguardo al procedimento di valutazione impatto ambientale proposto "*in ordine a n. 22 aerogeneratori che (…) non sono stati esclusi dalla procedura di VIA*" non trova applicazione il punto 2 bis della Delibera di G.R. n. 1462/2008 bensì la nuova disposizione adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 3 marzo 2010 che reca indicazioni in ordine alla disciplina delle istanze di VIA conseguenti a screening parzialmente positivo;

della Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 3 marzo 2010 avente ad oggetto "*Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità della DGR n. 2467/2008*";

di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati in via principale.

- Il Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/06/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Av-

vocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1959

Cont. 625/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Regione Puglia c / Provincia di Foggia. Autorizzazione ad impugnare. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 520/6.15 del 19 febbraio 2010, pubblicata sul BURP n. 47 dell'11 marzo 2010 recante di "*…non assoggettare alla procedura di VIA il progetto per la realizzazione di parco eolico sito nel Comune di Serracapriola (FG) - Località Bufalara - Chiantanelle - DAUNIA WIND s.r.l. alle condizioni di cui in premessa"* e con determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 521/6.15 del 19 febbraio 2010, pubblicata sul BURP n. 47 dell'11 marzo 2010, recante di "*…esprimere parere favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di parco eolico sito nel comune di Chiesti (FG) - Località Divento - Montesecco - Margherita s.r.l. alle condizioni di cui in premessa, visto il parere tecnico espresso dal Comitato Provinciale per la VIA nella seduta dell'11 febbraio 2010",* la Provincia di Foggia determinava di non assoggettare alle procedure di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico sito nel Comune di Serracapriola, quanto alla determina n. 520/6.15 del 19 febbraio 2010 e di esprimere parere favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di parco eolico sito nel comune di Chieuti, quanto alla determina n. 521/6.15 del 19 febbraio 2010.

- Con nota prot. n. 5826 del 22 aprile 2010, il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia rappresentava l'urgenza di impugnare i suddetti provvedimenti in quanto illegittimi perché scarsamente motivati sotto il profilo tecnico e soprattutto emanati in violazione delle indicazioni fornite dalla Regione alle Provincie in ordine al corretto esercizio dei poteri delegati dalla Regione medesima ad esse.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 07/05/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1960

Cont. 938/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari. Regione Puglia c/ Ministero dell'Ambiente. Autorizzazione ad impugnare. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con decreto prot. DVA-DEC-2010-00029 del 26.04.2010 il MATTM, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso giudizio positivo riguardo alla pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società ENI Power S.p.A., concernente la realizzazione di una centrale combinata da 240 MWe, sita all'interno della raffineria ENI di Taranto.

- Con nota prot. n. 214 del 21 giugno 2010, acclarata al protocollo di quest'Avvocatura Regionale al prot. n. 12494 del 21 giugno 2010, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente rappresentava l'urgenza di impugnare il suddetto provvedimento in quanto illegittimi per essere stato emanato senza tenere in debita considerazione la DGR n. 1540 del 7.08.2009 con cui la Regione Puglia aveva espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto, e senza la partecipazione alla decisione del rappresentante della Regione Puglia in seno alla commissione nazionale VIA/VAS. =

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza

di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/06/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1961

Cont. 377/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Società Ecolevante S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato l'8 marzo 2010, la s.p.a. Ecolevante S.p.A. ricorreva al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento:
  - della determinazione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2010 con la quale il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS della regione Puglia è pervenuto nella determinazione di "*Esprimere, per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.12.2009, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di cave di sabbia calcarenitiche e di calcare in loc. Amici di Grottaglie (TA) proposto da Ecolevamte*";

- del parere del Comitato regionale per la V.I.A. reso nella seduta del 21.1.2.2009 e del 26.02.2009;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.

- Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 5824 del 22 aprile 2010 ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 22/04/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1962

Cont. 927/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce. - Ditta Castelli s.r.l. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato l'11 giugno 2010, la S.r.l. Castelli ricorreva al TAR Puglia sede di Lecce per l' annullamento del silenzio illegittimamente serbato dalla Regione Puglia sull'istanza del 06.08.2009 con cui la Castelli srl ha richiesto il rinnovo del provvedimento di VIA per l'ampliamento della cava di cal-

care di sua proprietà, sita in agro di Grottaglie in loc. Torre Caprarica ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/01 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;

per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, a provvedere sull'istanza del 06.08.2009 mediante l'adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario *ad acta* che nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine che Codesto On.le TAR vorrà assegnare, provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti oltre che per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Castelli srl in conseguenza dell'illegittimo ritardo nell'emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento avviato sull'istanza del 06.08.2009.

- Il Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/06/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1963

Cont. 720/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce. Castelli s.r.l. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'i-

struttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 6 maggio 2010, la S.r.l. Castelli ricorreva al TAR Puglia sede di Lecce per l'annullamento, previa sospensiva:

- della nota prot. n. 0005149 del 9 aprile 2010 con cui la Regione Puglia, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, ha comunicato il parere negativo del Comitato regionale VIA espresso nella seduta del 7 aprile 2010 in relazione alla richiesta di ampliamento dell'attività estrattiva del 26 ottobre 2006, avente ad oggetto i lotti di proprietà della ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, oltre che il risarcimento dei danni patiti e *patiendi*.
- Il Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/05/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

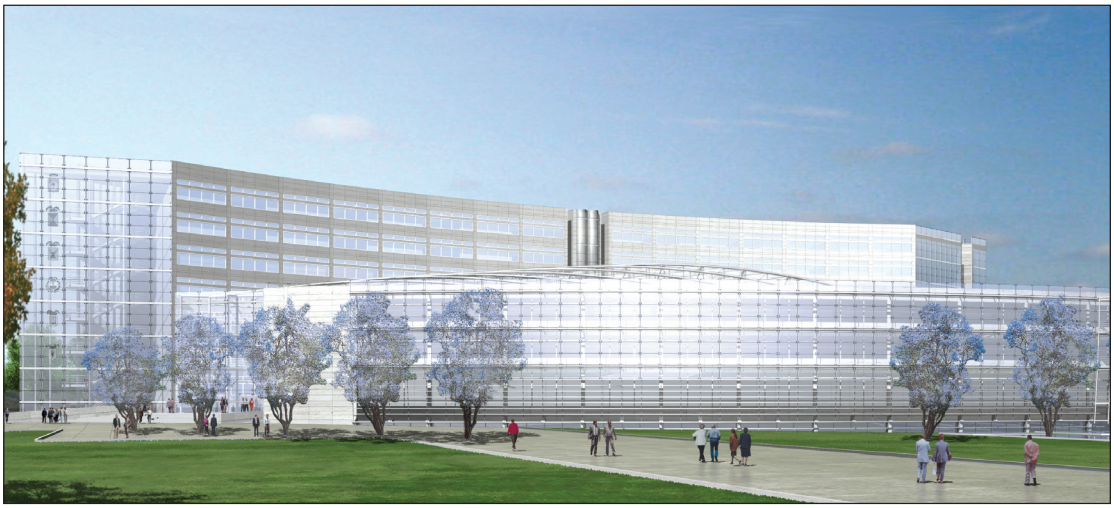

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza